



Approvazione del “Disciplinare recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di cui all’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241”

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21 dicembre 2022, ha adottato all’unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 387/2022 – Verb. 470

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTO** il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

**VISTO** lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, sul sito del CNR, entrato in vigore in data 1° marzo 2019;

**VISTO** il Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

**VISTO** il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25035 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Legge sul procedimento amministrativo” ed in particolare, l’art. 12 rubricato “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”;



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (“Regolamento generale sulla Protezione dei dati”), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

**VISTA** la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ed in particolare l’art. 1 comma 8 a norma del quale l’organo di indirizzo politico su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza adotta entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che è intervenuto con parziali innovazioni sulla disciplina di cui al succitato articolo 11 del d.lgs.150/2009 anche al fine di coordinare i contenuti del Programma Trasparenza e integrità con quelli del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della performance;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 97/2016 che ha apportato modifiche alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013, per effetto delle quali l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sono più oggetto di un separato atto, ma sono diventate parte integrante del Piano della Prevenzione della Corruzione attraverso la predisposizione di una apposita sezione;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

**VISTO** il Codice di comportamento del CNR – Aggiornamento - con delibera n. 137 nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 17 ottobre 2017;

**VISTO** il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022 – 2024, adottato con delibera n. 90 nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2022;

**VISTA** la relazione della Responsabile dell’Unità Supporto agli Organi sottoscritta dal Direttore Generale e trasmessa con prot. AMMCNT-CNR n. 0092451/2022 del 17 dicembre 2022;

**VISTO** il verbale del Collegio dei revisori dei conti n. 1746 del 20 dicembre 2022;

**CONSIDERATO** che in corso di riunione il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno integrare l’articolo 10 rubricato “Modalità di concessione” della proposta del Disciplinare in argomento, con l’acquisizione anche del parere del Consiglio Scientifico del CNR;

**RITENUTA** la necessità di provvedere;



## **DELIBERA**

1. Di approvare il “Disciplinare recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di cui all’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241”, secondo il nuovo testo riportato in allegato (Allegato 1), che costituisce parte integrante della presente deliberazione.
2. Di dare mandato agli Uffici dell’Amministrazione di porre in essere tutti gli atti necessari a rendere esecutivo quanto sopra deliberato.

**LA PRESIDENTE**

F.to digitalmente Maria Chiara Carrozza

**IL SEGRETARIO**

F.to digitalmente Laura Ravazzi

**VISTO DIRETTORE GENERALE**

F.to digitalmente Giuseppe Colpani

ALLEGATO 1  
delibera n. 387 del 21.12.2022

**DISCIPLINARE RECANTE LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE  
MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI  
E AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI  
(art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241)**

## Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare determina i criteri e le modalità ai quali il CNR si attiene per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il perseguimento degli scopi istituzionali e degli obiettivi di cui agli artt. 2 e 3 dello statuto, garantendo la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Le tipologie di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 indicate come sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere ai fini del presente disciplinare sono di seguito denominate "vantaggi economici".
3. Il disciplinare non si applica ai sussidi e a qualsiasi altro beneficio assistenziale e sociale reso a favore dei dipendenti, ai contributi legati a rapporti convenzionali e ad ogni altra tipologia non prevista dal successivo art. 3; nonché ai soggetti non ricompresi nell'art. 5.

## Art.2 – Criteri generali

1. Il riconoscimento dei "vantaggi economici" tiene conto dei seguenti criteri:
  - a) utilità e rilievo dell'iniziativa;
  - b) rispondenza dell'iniziativa agli scopi istituzionali del CNR;
  - c) assenza di fini di lucro negli scopi dell'iniziativa;
  - d) entità della spesa e risorse disponibili per la realizzazione dell'iniziativa;
  - e) rotazione dei soggetti che beneficiano delle agevolazioni.

## Art. 3 – Settori di intervento

Nei limiti delle risorse disponibili sono finanziabili, compatibilmente con quanto previsto dagli artt. 1 e 2, specifiche iniziative riconosciute di interesse scientifico.  
Rientrano, in particolare, in tale ambito l'organizzazione di mostre, convegni, congressi, conferenze e seminari in materie di interesse del CNR.

## Art. 4 – Tipologia degli interventi

1. Il CNR, al fine di dare applicazione al presente disciplinare, compatibilmente con le risorse disponibili, può concedere "vantaggi economici" per la realizzazione di iniziative giudicate di particolare rilievo e rientranti nei settori di intervento indicati nell'art. 3.
2. I "vantaggi economici" vengono erogati mediante una somma di denaro e/o benefici a sostegno delle iniziative.
3. Il materiale pubblicitario e divulgativo dell'iniziativa dovrà indicare: "realizzato con il contributo del CNR" e contenere il logo del CNR; a tal fine si applica il Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale sui risultati della ricerca CNR, approvato con delibera 19 dicembre 2019, n. 338 ed in particolare l'art. 25, comma 4, rubricato "Utilizzo del nome e del marchio del CNR".

## Art. 5 – Soggetti beneficiari

1. I "vantaggi economici" possono essere erogati a enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, organismi, soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro.
2. I "vantaggi economici" non possono essere erogati a soggetti che costituiscono partiti politici o organizzazioni sindacali, nonché a soggetti che in occasione di precedenti richieste di concessione di "vantaggi economici" abbiano fornito dati non veritieri.

## Art. 6 – Requisiti di ammissibilità ed esclusioni

1. Il soggetto richiedente la concessione dei “vantaggi economici” deve possedere, comprovandoli, i seguenti requisiti generali di ammissibilità:

- a) avere tra i propri fini istituzionali lo svolgimento, la promozione della ricerca scientifica e tecnologica;
- b) aver svolto la propria iniziativa in modo continuativo e senza fini di lucro
- c) dichiarazione attestante l'assenza di azioni lesive dell'immagine dell'Ente poste in essere dal richiedente;
- d) l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
- e) affidabilità soggettiva del richiedente, valutata sulla base delle precedenti condotte e attività.

2. Non possono beneficiare del sostegno finanziario le iniziative, i progetti e le attività:

- a) che esulano dalle finalità e dagli obiettivi di intervento e dai programmi dell'Ente;
- b) finalizzati al solo funzionamento del richiedente;
- c) presentate da soggetti, i cui rappresentanti legali, amministratori o direttori risultino condannati, salvo intervenuta riabilitazione, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica;
- d) presentate da soggetti non in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;
- e) presentate da soggetti non in regola con la normativa antimafia e sugli aiuti di Stato.

## Art. 7 – Presentazione della domanda

1. Il richiedente deve inoltrare la domanda per la concessione di “vantaggio economico” di valore pari o inferiore ad euro 5.000,00, al Dirigente/Direttore/Responsabile della struttura competente all'erogazione del contributo con almeno 45 giorni lavorativi di anticipo alla data di avvio dell'iniziativa alla seguente pec: [protocollo-ammcen@pec.cnr.it](mailto:protocollo-ammcen@pec.cnr.it).

2. Il Dirigente/Direttore/Responsabile della struttura competente all'erogazione del contributo è tenuto a predisporre una relazione da sottoporre all'esame del Consiglio di amministrazione, da trasmettere per il tramite del Direttore Generale, unitamente alla domanda per la concessione di “vantaggio economico” ricevuta, alla seguente pec: [protocollo-ammcen@pec.cnr.it](mailto:protocollo-ammcen@pec.cnr.it).

3. La domanda, presentata secondo l'apposito modulo, sottoscritta dal legale rappresentante, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, se dovuta, deve pervenire corredata di:

- a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo o altra documentazione equivalente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente;
- b) relazione illustrativa del progetto dell'iniziativa che si intende realizzare, contenente in dettaglio le fasi di svolgimento dell'iniziativa, i fini da perseguire e i benefici da conseguire unitamente ad un dettagliato piano economico finanziario indicante le spese relative alle iniziative programmate;
- d) dichiarazione attestante l'assenza di azioni lesive dell'immagine dell'Ente poste in essere dal richiedente;
- e) dati e informazioni che costituiscono oggetto di pubblicazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 17, impegnandosi inoltre a trasmettere al CNR tutti gli aggiornamenti e le integrazioni successive.

4. Il contributo può essere richiesto per un'unica iniziativa, in ogni settore di intervento.

## Art. 8 – Avviso

1. Il CNR compatibilmente con i criteri di cui all'art.2, ravvisata la necessità, dà notizia sul sito istituzionale del CNR. Per la valutazione della concessione dei “vantaggi economici” il Direttore Generale può nominare una Commissione composta da soggetti esperti nei settori di intervento oggetto di “vantaggio economico”.

## Art. 9 – Responsabile del Procedimento amministrativo

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Dirigente individua il Responsabile del procedimento dell'istruttoria e di ogni altro adempimento previsto dal procedimento.
2. L'Ufficio del Settore competente ed il nominativo del Responsabile dovranno essere comunicati a chiunque ne abbia interesse, nonché ai soggetti richiedenti.

## Art.10 – Modalità di concessione

1. La concessione dei “vantaggi economici” avviene previa delibera del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art 7, lett. dd), dello statuto, acquisita l'attestazione di copertura finanziaria dall' Ufficio Bilancio; nonché il parere del Consiglio Scientifico.
2. Il provvedimento di concessione del “vantaggio economico” è adottato dal Direttore Generale.
3. Il Dirigente/Direttore/Responsabile ne darà comunicazione immediata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del CNR mediante trasmissione del provvedimento stesso.

## Art. 11 – Spese ammissibili

1. Concorrono a formare il “vantaggio economico” tutte le spese espressamente riferibili alla realizzazione delle iniziative oggetto di “vantaggio economico”, documentabili attraverso fatture o documenti equipollenti intestati al beneficiario del contributo.
2. Nell'ambito delle spese di cui al precedente comma 1, sono ammesse, tra le altre:
  - a) spese per l'acquisto di strumenti e attrezzature strettamente connessi con lo svolgimento delle iniziative;
  - b) spese generali relative all'organizzazione delle iniziative fino al limite massimo del 40% del contributo concesso.

## Art. 12 – Erogazione e rendicontazione dei “vantaggi economici”

1. I soggetti richiedenti sono tenuti a produrre idonea documentazione attestante l'accettazione del “vantaggio economico” entro e non oltre 30 giorni, dal ricevimento della comunicazione di concessione dello stesso presentando il modulo di accettazione debitamente compilato.
2. I soggetti richiedenti, sono tenuti a produrre un resoconto dettagliato contenente un'analitica ricostruzione circa l'utilizzo delle somme erogate entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa presentando il modulo di rendicontazione debitamente compilato.
3. L'erogazione del “vantaggio economico” è subordinata alla verifica amministrativa e contabile della certificazione attestante l'avvenuto conferimento.

## Art.13– Revoca del “vantaggio economico”

1. Il CNR si riserva il diritto di revocare il vantaggio economico concesso, ma non ancora erogato, oppure la restituzione del medesimo, qualora sia già stato concesso ed erogato, nei sottoelencati casi:

- a) la mancata presentazione di quanto richiesto dall'articolo 7;
  - b) la mancata realizzazione dell'iniziativa;
  - c) qualora si venga a conoscenza di azioni lesive dell'immagine dell'Ente poste in essere dal beneficiario o da terzi;
  - d) presentazione di dichiarazioni mendaci da parte del beneficiario ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n.445/2000;
  - e) il venir meno di uno dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6.
2. Il provvedimento di revoca, accompagnato dalla richiesta di restituzione del contributo erogato, comporta inoltre, salvo i casi di forza maggiore, l'esclusione dal "vantaggio economico" per tre anni dall'adozione del provvedimento stesso.
3. Nel caso di insufficiente rendicontazione delle spese, il "vantaggio economico" sarà proporzionalmente ridotto; il "vantaggio economico" sarà altresì ridotto quando l'iniziativa è realizzata solo parzialmente.

#### Art. 14 – Controlli

1. Il CNR si riserva il diritto di verifica ispettiva e/o controlli anche a campione, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei "vantaggi economici" erogati ai beneficiari.

#### Art. 15 – Garanzia

1. Il CNR rimarrà estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i beneficiari ed i terzi. A tal fine il CNR non assumerà, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di iniziative alle quali abbia concesso "vantaggi economici".
2. Resta inteso che nessun rapporto o obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del CNR che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere l'erogazione del "vantaggio economico" e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca. Il beneficiario sarà tenuto a manlevare, tenendo indenne il CNR nella forma più ampia da qualsiasi rivendicazione in tal senso.
3. Il beneficiario sarà tenuto inoltre a manlevare, tenendo indenne il CNR nella forma più ampia da qualsiasi rivendicazione e/o danno causato da iniziative poste in essere da parte del beneficiario e/o terzi a seguito di obbligazioni sorte con soggetti terzi in relazione alle iniziative connesse all'utilizzo dei "vantaggi economici" concessi ai sensi del presente disciplinare.

#### Art. 16 – Obblighi dei beneficiari

1. La concessione dei "vantaggi economici" è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.
2. Qualora le previsioni di spesa e di entrata subiscano una variazione rispetto a quanto indicato nell'istanza del "vantaggio economico", il beneficiario dovrà darne tempestiva comunicazione al CNR.
3. In ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 10 del d.lgs. 27 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio, la concessione di contributi e altri vantaggi economici è subordinata alla previa presentazione di apposita autocertificazione, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000, in cui il legale rappresentante dichiara di aver adempiuto agli obblighi che consentono la tracciabilità dei flussi finanziari relativamente a contributi, erogazioni ed altri vantaggi ricevuti da terzi per le attività svolte.



## Art. 17 – Obblighi di pubblicazione e trasparenza

1. Il CNR, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, provvede a pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente”, presente all’interno del sito istituzionale del CNR, nella sottosezione dedicata, gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; nonché gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di importo superiore a mille euro, compresi i dati e le informazioni richiesti dalla legge in vigore.

## Art. 18 – Dati personali

1. La struttura competente all’erogazione del contributo in coerenza con il presente disciplinare è tenuta ad applicare il reg. UE 2016/679 e il d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ogni altra disposizione vigente in materia.

## Art. 19 – Entrata in vigore

1. Il presente disciplinare entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel sito istituzionale del CNR, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alle normative vigenti in materia.